

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro II - Del processo di cognizione Titolo IV - Norme per le controversie in materia di lavoro

Art. 450 (Abrogato)

[L'appello contro le sentenze pronunciate nei processi relativi a controversie previste nell'articolo [429](#) deve essere proposto davanti alla sezione della corte d'appello che funziona come magistratura del lavoro, la quale è integrata da due consiglieri designati dal primo presidente in sostituzione degli esperti. Anche quando il giudizio di primo grado si è svolto con rito ordinario, se la sentenza è impugnata perché il pretore o il tribunale ha ritenuto che il rapporto dedotto in giudizio non rientra fra quelli previsti nell'[articolo 429](#), l'appello deve essere proposto alla sezione speciale e, se è proposto in forma incidentale davanti al giudice ordinario, questi, con ordinanza, rimette il processo alla sezione speciale.]